

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE

ART.1. ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs 19 Giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili ,l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente e' il funzionario responsabile del tributo.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'uffici.

ART. 2- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a)- Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ;
  - b)- Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i tempi di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporra', entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto, di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, puo' formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione di quelli per la riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

#### ART.3 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. L' accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli puo' essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazioni.

#### ART.4 -ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE .

1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sulla maggiore imposta, e' ridotta a un quarto.

#### ART.5 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

1. Il versamento delle somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 22 con le modalita' di cui al precedente art.13.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 7 rate mensili di pari importo. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non e' richiesta la prestazione di garanzia .
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a)- perdera' il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b)- dovrà' corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale , calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sara' dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

#### ART.6 - PERFEZIONAMENTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 5, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 5.

#### ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il controllo preventivo di legittimità e le Relative disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1999.



